RELAZIONE

1. Oggetto della proposta

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), su una decisione del comitato misto che modifica detto accordo.

2. Contesto della proposta

2.1. L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso, che contiene le disposizioni per il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

* sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
* adottare decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
* prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo.

2.3. La decisione prevista del comitato misto

Il comitato misto può adottare una decisione che modifica l'accordo di recesso, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo, per rettificare errori, omissioni o altre carenze o risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo di recesso, purché detta decisione non modifichi gli elementi essenziali dell'accordo.

La finalità della decisione prevista è rettificare omissioni e carenze che non modificano gli elementi essenziali dell'accordo di recesso.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

3.1. Parte quinta sulle disposizioni finanziarie

Poiché l'accordo di recesso è entrato in vigore più tardi di quanto inizialmente previsto a causa di varie proroghe dello status del Regno Unito di Stato membro dell'Unione, la parte quinta sulle disposizioni finanziarie richiede alcuni adattamenti tecnici.

3.1.1. L'articolo 135 riguarda il contributo e la partecipazione del Regno Unito all'esecuzione del bilancio dell'Unione. Suo scopo è assicurare il normale contributo e la normale partecipazione del Regno Unito al bilancio dell'Unione dalla data del recesso fino alla fine del periodo di transizione. Poiché il recesso del Regno Unito dall'Unione è avvenuto il 31 gennaio 2020, ai fini della certezza del diritto è opportuno sopprimere il riferimento all'anno 2019 nel titolo e nel paragrafo 1 dell'articolo 135 dell'accordo.

3.1.2. L'articolo 137 riguarda la partecipazione del Regno Unito all'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione fino alla fine del periodo di transizione. Poiché il recesso del Regno Unito dall'Unione è avvenuto il 31 gennaio 2020, ai fini della certezza del diritto è opportuno sopprimere il riferimento all'anno 2019 nel titolo e nel paragrafo 1 dell'articolo 137 dell'accordo.

3.1.3. L'articolo 143 riguarda le passività finanziarie potenziali relative a prestiti per assistenza finanziaria, FEIS, EFSD e mandato per i prestiti esterni. Contiene vari obblighi di relazione a carico dell'Unione le cui date di riferimento sono già trascorse. La prima è il 31 luglio 2019, data prevista della prima relazione che illustra la situazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 143 alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Poiché il recesso è avvenuto il 31 gennaio 2020, è necessario modificare l'articolo 143, paragrafo 1, in modo che la prima relazione sia dovuta il 31 luglio 2020. È altresì necessario sopprimere i riferimenti all'anno 2019 nel resto del paragrafo.

3.1.4. L'articolo 144 riguarda strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 o dalle precedenti prospettive finanziarie. Contiene un riferimento alla data della prima relazione che illustra la situazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 143. È pertanto necessario modificare il riferimento a tale data nell'articolo 144, paragrafo 1.

3.1.5. L'articolo 150 riguarda la continuità della responsabilità del Regno Unito e il rimborso del capitale versato nel quadro della Banca europea per gli investimenti (BEI) in dodici rate. Contiene la data della prima rata del rimborso del capitale versato della BEI al Regno Unito (15 dicembre 2019), lo scopo essendo quello di iniziare il rimborso alla fine dell'anno in cui ha luogo il recesso del Regno Unito dall'Unione. Poiché il recesso è avvenuto il 31 gennaio 2020, è necessario modificare il riferimento a quella data. In seguito a discussioni con la BEI, si propone di prevedere la prima rata nel 2020, precisamente il 15 ottobre 2020. Dato che il rimborso inizierà con un anno di ritardo, è necessario modificare anche la data del pagamento finale, che dovrebbe essere il 15 ottobre 2031. L'articolo 150, paragrafo 4, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

*L'articolo 150 prevede inoltre che il 31 luglio 2019 la BEI comunichi al Regno Unito l'esposizione del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della BEI. Poiché il recesso è avvenuto il 31 gennaio 2020, è necessario modificare la data di detta comunicazione di cui al paragrafo 8 nella stessa data dell'anno successivo, ossia il 31 luglio 2020.*

*L'articolo 150 contiene l'obbligo a carico della BEI di comunicare al Regno Unito, ogni anno e fino all'estinzione della responsabilità del Regno Unito conformemente a detto articolo, l'esposizione residua del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della BEI. La data attualmente indicata nell'accordo è il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2020. Poiché il recesso è avvenuto il 31 gennaio 2020, la prima esposizione residua da comunicare è quella del 31 dicembre 2020; la prima comunicazione dovrebbe pertanto essere trasmessa il 31 marzo 2021. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 150, paragrafo 8, secondo comma.*

3.1.6. L'articolo 145 riguarda il rimborso della quota del Regno Unito delle attività nette della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Le entrate delle attività sono trasferite al Fondo di ricerca carbone e acciaio che finanzia progetti di ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio. Detti progetti non rientrano nel QFP, la loro base giuridica è il protocollo n. 37 del trattato sull'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio. Ne consegue che le sovvenzioni riconducibili a tali progetti non rientrano negli articoli 137 e 138 dell'accordo di recesso e che quindi non sono previste disposizioni per le sovvenzioni in corso concesse a beneficiari del Regno Unito entro la fine del periodo di transizione.

*È pertanto necessario modificare l'accordo di recesso per colmare tale vuoto giuridico. Per le sovvenzioni nell'ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio si propone di seguire la stessa logica applicata alle sovvenzioni finanziate nell'ambito del QFP. Ciò significa che le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione dovrebbero essere onorate fino alla loro chiusura. Tale approccio sarebbe anche coerente con le regole di finanziamento del Fondo di ricerca carbone e acciaio, in base alle quali gli impegni dell'anno N sono finanziati con entrate provenienti dal patrimonio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dell'anno N-2 (in altre parole nel 2020 i progetti sono finanziati con le entrate del 2018). Per analogia con la norma del QFP e tenendo conto del rimborso della quota del Regno Unito a decorrere dal 30 giugno 2021, si propone di aggiungere come data limite per la firma la fine del periodo di transizione. Per tener conto di quanto sopra è opportuno aggiungere un terzo comma all'articolo 145 dell'accordo.*

3.2. Allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è stato voluto per trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell'isola di Irlanda nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione. Contiene disposizioni per evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord e prevede l'allineamento dell'Irlanda del Nord a un numero limitato di norme in relazione al mercato unico dell'Unione per le merci. L'allegato 2 del protocollo contiene un elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione richiamate all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo che si applicano all'Irlanda del Nord. Per una svista non figurano nell'allegato otto atti essenziali all'applicazione delle norme del mercato interno delle merci all'Irlanda del Nord. Sempre per una svista non sono state incluse nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord tre note necessarie per definire meglio l'ambito di applicazione di alcuni atti specifici ivi elencati.

3.2.1. Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente[[1]](#footnote-1)

La direttiva (UE) 2019/904 promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. La direttiva è complementare alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio già inclusa nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. È necessario applicare entrambi gli strumenti sul territorio dell'Irlanda del Nord per evitare approcci diversi ai rifiuti, ad esempio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura, e per far sì che i prodotti che potrebbero essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord possano essere introdotti legalmente e in modo sicuro dalla frontiera comune in Irlanda e nel resto del mercato unico.

Alla luce di quanto sopra e per preservare l'integrità del mercato interno per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, si propone di inserire la direttiva (UE) 2019/904 nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Rifiuti" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.2. Direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare[[2]](#footnote-2)

La direttiva 2011/91/UE stabilisce norme di carattere generale e orizzontale che presiedono alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite. Stabilisce l'obbligo generalizzato di indicare la partita, prevede deroghe a tale obbligo, assegna agli operatori la responsabilità della conformità e contiene specifiche sul contenuto della dicitura e sulla relativa apposizione sulle derrate alimentari.

L'indicazione della partita è un'utile fonte di informazioni quando le derrate alimentari sono oggetto di controversie o costituiscono un rischio per la salute dei consumatori. Facilita la gestione, a cura degli operatori del settore alimentare, del ritiro dal mercato delle derrate alimentari non sicure, in termini sia di identificazione rapida sia di ritiro tempestivo della partita non sicura. È uno strumento indispensabile per le autorità nazionali nel contesto delle indagini sulle frodi alimentari.

Sebbene a livello internazionale il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisca un obbligo generalizzato (norma generale del Codex Alimentarius per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati), la direttiva stabilisce requisiti specifici comuni che vanno oltre detto obbligo. Per essere legalmente commercializzate nell'Unione, le derrate alimentari che provengono da paesi terzi devono rispettare i requisiti di tracciabilità della legislazione dell'Unione.

Da ultimo la direttiva 2011/91/UE integra gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, già incluso nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Alla luce di quanto sopra e per preservare l'unità del mercato interno e la sicurezza e la salute dei cittadini dell'Unione, si propone di inserire la direttiva 2011/91/UE nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Alimenti - aspetti generali" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.3. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere[[3]](#footnote-3)

La direttiva 66/401/CEE stabilisce norme relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere nell'Unione. Comprende condizioni concernenti l'identità, la salute e la qualità e misure di certificazione, in applicazione delle quali le sementi possono essere commercializzate liberamente nell'Unione.

Alla luce di quanto sopra e per preservare la commercializzazione delle sementi di piante foraggere nell'Unione, si propone di inserire la direttiva 66/401/CEE nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Materiale riproduttivo vegetale" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

**3.2.4. Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**[[4]](#footnote-4)

La direttiva 98/56/CE stabilisce norme relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali nell'Unione. Comprende condizioni concernenti la qualità e la salute e misure di certificazione, in applicazione delle quali detti materiali possono essere commercializzati liberamente nell'Unione.

Alla luce di quanto sopra e per preservare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali nell'Unione, si propone di inserire la direttiva 98/56/CE nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Materiale riproduttivo vegetale" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.5. Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[[5]](#footnote-5)

La direttiva 2008/72/CE del Consiglio stabilisce norme relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi nell'Unione. Comprende condizioni concernenti l'identità, la salute e la qualità e misure di controllo, in applicazione delle quali le sementi possono essere commercializzate liberamente nell'Unione.

Alla luce di quanto sopra e per preservare la commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi nell'Unione, si propone di inserire la direttiva 2008/72/CE nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Materiale riproduttivo vegetale" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.6. Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi[[6]](#footnote-6)

Il regolamento (CE) n. 111/2005 attua la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, di cui l'Unione è parte. Il regolamento (CE) n. 111/2005 è inteso in particolare a attuare nel diritto dell'Unione l'articolo 12 di detta convenzione, in quanto stabilisce norme unionali per gli scambi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e istituisce un sistema per il controllo degli scambi dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi.

Il regolamento (CE) n. 111/2005 è indissolubilmente legato al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe, incluso nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord: solo la combinazione di questi due strumenti assicura un sistema di controllo coerente e onnicomprensivo dei precursori di droghe. L'applicazione del solo regolamento (CE) n. 273/2004, prevista nell'attuale protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, creerebbe una lacuna nel sistema di controllo dei precursori di droghe in quanto non vi sarebbe né monitoraggio né controllo di importazioni/transiti/esportazioni dei precursori di droghe attraverso l'Irlanda del Nord, che diventerebbe quindi una regione di richiamo per la fabbricazione illegale di stupefacenti. Inoltre in assenza di frontiera fisica tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, i precursori di droghe che sono deviati attraverso l'Irlanda del Nord potrebbero facilmente entrare nella Repubblica d'Irlanda (e da lì in altre parti dell'UE) dove potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione illegale di stupefacenti.

Alla luce di quanto sopra e per preservare il sistema di controllo dei precursori di droghe nell'Unione, si propone di inserire il regolamento (CE) n. 111/2005 nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Sostanze chimiche e ambiti collegati" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.7. Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali[[7]](#footnote-7)

Il regolamento (UE) 2019/880 è inteso a salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e a impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo. A tal fine il regolamento vieta l'introduzione nell'Unione di beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo. Il divieto generale si applica dal 28 dicembre 2020. Il regolamento prevede inoltre controlli sistematici dei beni culturali di paesi terzi all'importazione nell'Unione. Il sistema dei controlli documentali – licenze d'importazione e dichiarazioni dell'importatore – si applicherà dalla data in cui il sistema elettronico centralizzato sul quale si basa diviene operativo o al più tardi dal 28 giugno 2025.

Se il regolamento (UE) 2019/880 non è incluso nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili all'Irlanda del Nord, i beni culturali saccheggiati o rubati nei paesi terzi, Regno Unito compreso, potrebbero accedere al mercato interno dell'Unione attraverso l'Irlanda del Nord, dal momento che non essendoci una frontiera fisica tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda non vi saranno nemmeno controlli delle autorità doganali o di altre autorità di contrasto. Ne approfitteranno senza dubbio gli operatori disonesti per aggirare i controlli dell'Unione all'importazione e vanificare l'efficacia del regolamento.

Alla luce di quanto sopra e per preservare l'integrità del mercato interno per quanto riguarda l'importazione di beni culturali, si propone di inserire il regolamento (UE) 2019/880 nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Altro" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.8. Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi[[8]](#footnote-8)

Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e paesi terzi. Il regolamento si applica in particolare agli accordi commerciali più recenti che ha concluso l'Unione, ad esempio con il Giappone o Singapore.

L'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord contiene l'elenco di tutti i regolamenti dell'Unione relativi alle salvaguardie bilaterali. Il regolamento (UE) 2019/287 non era in vigore al momento della stesura dell'elenco di cui all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Alla luce di quanto sopra e per preservare l'applicazione di tutte le misure commerciali dell'Unione alle merci in entrata nell'Irlanda del Nord che rischiano di essere introdotte nell'Unione, si propone di inserire il regolamento (UE) 2019/287 nell'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano all'Irlanda del Nord, nella sezione "Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

3.2.9. Nota esplicativa sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012[[9]](#footnote-9)

Il regolamento (UE) n. 978/2012 applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione. Ai fini del corretto funzionamento e dell'integrità dell'SPG dell'Unione e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dovrebbe essere escluso per alcuni aspetti dall'ambito di applicazione di tale atto.

Alla luce di quanto sopra si propone di inserire una nota nella sezione "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del regolamento (UE) n. 978/2012, per cui, fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili all'SPG dell'Unione:

* i riferimenti a "Stato membro" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
* i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e
* i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti rispettivamente ai produttori e all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

3.2.10. Nota esplicativa sull'ambito di applicazione di regolamenti e misure di base dell'Unione relativi alla difesa commerciale

I regolamenti di base dell'Unione relativi alla difesa commerciale sono inclusi nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Ai fini del corretto funzionamento e dell'integrità dei regolamenti dell'Unione relativi alla difesa commerciale e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, è opportuno precisare l'ambito di applicazione di alcuni atti nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Alla luce di quanto sopra si propone di inserire una nota nella sezione "5. Strumenti di difesa commerciale", per cui, fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti agli "Stati membri" o alla "Unione" nel regolamento (UE) 2016/1036, nel regolamento (UE) 2016/1037, nel regolamento (UE) 2015/478 e nel regolamento (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono chiedere la restituzione di detti dazi esclusivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.

3.2.11. Nota esplicativa sull'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione

I regolamenti dell'Unione relativi alle misure di salvaguardia bilaterali sono inclusi nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Ai fini del corretto funzionamento e dell'integrità dei regolamenti dell'Unione e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, è opportuno precisare l'ambito di applicazione di alcuni atti nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati nella sezione 6 "Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

3.3. Allegato I dell'accordo di recesso relativo al coordinamento in materia di sicurezza sociale

L'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso contiene le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui l'Unione e il Regno Unito devono tenere debitamente conto nell'applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale (cfr. articolo 31 dell'accordo di recesso).

Il 19 dicembre 2018 la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione F3[[10]](#footnote-10) concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale. La decisione si applica dal 16 luglio 2019; poiché non figura nell'elenco dell'allegato I, parte I, dovrebbe pertanto essere aggiunta.

Il 27 giugno 2019 la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. E7[[11]](#footnote-11) riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati, applicabile dal 3 luglio 2019 e fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri. La decisione non figura nell'elenco dell'allegato I dell'accordo di recesso e dovrebbe pertanto essere aggiunta.

4. Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'unico obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano, da un lato, la modifica dell'accordo per rettificare omissioni e carenze senza modificare gli elementi essenziali ivi contenuti, dall'altro, la modifica dell'accordo in un caso specificamente previsto da quest'ultimo.

La conclusione dell'accordo si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

4.1. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. Pubblicazione dell'atto previsto

La decisione del comitato misto apporterà modifiche all'accordo di recesso e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione*.

2020/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, sull'adozione di una decisione che modifica detto accordo

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2020/135[[12]](#footnote-12) del Consiglio del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

(2) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso. Conformemente all'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ne è parte integrante.

(3) Alcune date contenute nell'accordo di recesso erano già trascorse al momento dell'entrata in vigore, è pertanto opportuno che siano modificate, con i corrispondenti adattamenti, ai fini della certezza giuridica.

(4) L'articolo 145 dell'accordo di recesso non contiene disposizioni che disciplinano le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, è pertanto opportuno che sia integrato per garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le sovvenzioni in corso.

(5) Per una svista non figurano nella parte I dell'allegato I dell'accordo di recesso due decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord otto atti essenziali per l'applicazione delle norme del mercato interno delle merci all'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che tali decisioni e atti siano aggiunti a detti allegati. Inoltre sono necessarie tre note per definire meglio l'ambito di applicazione di alcuni atti specifici elencati nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che tali note siano aggiunte all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

(6) Per rettificare dette omissioni e carenze, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso.

(7) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo di recesso su una decisione del comitato misto da adottare a norma del suo articolo 164, paragrafo 5, lettera d), riguarda le modifiche seguenti dell'accordo di recesso:

1) All'articolo 135, nel titolo, i termini "per gli esercizi 2019 e 2020" sono sostituiti dai termini "per l'esercizio 2020" e nel paragrafo 1, i termini "gli esercizi 2019 e" sono sostituiti dal termine "l'esercizio";

2) all'articolo 137, nel titolo e nel paragrafo 1, primo comma, i termini "2019 e" sono soppressi;

3) l'articolo 143, paragrafo 1, è così modificato:

(a) al secondo comma, i termini "31 luglio 2019" sono sostituiti dai termini "31 luglio 2020";

(b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nei conti consolidati dell'Unione per l'esercizio 2020, i pagamenti effettuati dagli accantonamenti di cui al secondo comma, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2020, sono comunicati per le stesse operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo purché siano decisi alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente.";

4) all'articolo 144, paragrafo 1, secondo comma, i termini "31 luglio 2019" sono sostituiti dai termini "31 luglio 2020";

5) all'articolo 145 è aggiunto il comma seguente:

*"Per quanto riguarda i progetti finanziati dal Fondo di ricerca carbone e acciaio istituito dal protocollo n. 37 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito di convenzioni di sovvenzione firmate fino alla fine del periodo di transizione, il diritto dell'Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione e fino alla chiusura dei progetti. Il diritto dell'Unione applicabile comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche:*

(a) decisioni 2003/76/CE*[[13]](#footnote-13)*, 2003/77/CE*[[14]](#footnote-14)* e 2008/376/CE del Consiglio*[[15]](#footnote-15)*;

(b) gli atti di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a) e lettere da c) a e).";

6) l'articolo 150 è così modificato:

(a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) alla quarta frase, i termini "15 dicembre" sono sostituiti dai termini "15 ottobre" e il termine "2019" è sostituito dal termine "2020";

ii) alla quinta frase, i termini "15 dicembre 2030" sono sostituiti dai termini "15 ottobre 2031";

(b) il paragrafo 8 è così modificato:

i) al primo comma, "2019" è sostituito da "2020";

ii) al secondo comma, prima frase, "2020" è sostituito da "2021";

7) nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord sono inserite le note seguenti:

(a) alla sezione "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del "Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio":

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione:

* i riferimenti a "Stato membro" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
* i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e
* i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti rispettivamente ai produttori e all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

(b) alla sezione "5. Strumenti di difesa commerciale", sotto il titolo:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti agli "Stati membri" o alla "Unione" nel regolamento (UE) 2016/1036, nel regolamento (UE) 2016/1037, nel regolamento (UE) 2015/478 e nel regolamento (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono chiedere la restituzione di detti dazi esclusivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.”;

(c) alla sezione "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali", sotto il titolo:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

8) nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord sono inseriti gli atti seguenti:

* alla sezione "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali": Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi[[16]](#footnote-16);
* alla sezione "23. Sostanze chimiche e ambiti collegati": Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi[[17]](#footnote-17);
* alla sezione "25. "Rifiuti": Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente[[18]](#footnote-18);
* alla sezione "29. Alimenti - aspetti generali": Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2019, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare[[19]](#footnote-19);
* alla sezione "42. Materiale riproduttivo vegetale ": Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere[[20]](#footnote-20); **Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**[[21]](#footnote-21)**; e** Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[[22]](#footnote-22);
* alla sezione "47. Altro": Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali[[23]](#footnote-23);

9) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso sono aggiunti gli atti seguenti:

* alla sezione "Scambio elettronico di dati (serie E)": decisione n. E7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 27 giugno 2019 riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri[[24]](#footnote-24);
* alla sezione "Prestazioni familiari (serie F)": decisione F3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 19 dicembre 2018 concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale[[25]](#footnote-25).

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il presidente

1. GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298 [↑](#footnote-ref-3)
4. GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16 [↑](#footnote-ref-4)
5. GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28 [↑](#footnote-ref-5)
6. GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.  [↑](#footnote-ref-6)
7. GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5. [↑](#footnote-ref-11)
12. GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22). [↑](#footnote-ref-13)
14. Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25). [↑](#footnote-ref-14)
15. Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7). [↑](#footnote-ref-15)
16. GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.  [↑](#footnote-ref-17)
18. GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298 [↑](#footnote-ref-20)
21. GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16 [↑](#footnote-ref-21)
22. GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28 [↑](#footnote-ref-22)
23. GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5. [↑](#footnote-ref-24)
25. GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2. [↑](#footnote-ref-25)